



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex art. 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale della Val Basento” indetta con nota del 7 marzo 2018 con protocollo n. 4822/STA, in merito all’“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica”. Safe In. Tec. srl.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Vista** la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che individua l’intervento relativo al sito “Area industriale della Val Basento” quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 febbraio 2003 contenente la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Area industriale della Val Basento”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Vista** l’“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmessa dalla Safe In. Tec. srl in data 22 dicembre 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai nn. 27682/STA, 27683/STA, 27684/STA, 27685/STA, 27687/STA e 27688/STA del 27 dicembre 2017;

**Visto** il parere sull'“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmesso dall'INAIL con nota del 15 febbraio 2018 con protocollo n. 373, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3260/STA del 15 febbraio 2018;

**Vista** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 marzo 2018 con protocollo n. 4822/STA con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto l'“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmessa dalla Safe In. Tec. srl;

**Visto** il parere sull'“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmesso dall'ISPRA con nota del 5 aprile 2018 con protocollo n. 25794, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7020/STA del 5 aprile 2018;

**Visto** il parere sull'“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmesso dall'ARPA Basilicata con nota del 9 aprile 2018 con protocollo n. 5649, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7294/STA del 10 aprile 2018;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali nei termini indicati nella citata nota di indizione della Conferenza;

**Considerato** che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

**Ritenuto** che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

1. È approvata l'“Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” trasmessa dalla Safe In. Tec. srl in data 22 dicembre 2017.

2. Qualora dovesse variare uno qualsiasi degli elementi del modello concettuale adottato per l'elaborazione dell'Analisi di rischio di cui al comma precedente (sorgenti, percorsi, bersagli), con particolare riferimento ai parametri costruttivi degli edifici, detta Analisi dovrà essere rielaborata.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Gaia Checcucci**